



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che lo Statuto della Fondazione La Quadriennale di Roma del 2 marzo 2011 e s.m.i. prevede, tra gli organi della Fondazione, il Collegio dei Partecipanti;

CONSIDERATO che l'art 10 dello Statuto descrive i compiti e il funzionamento del Collegio dei partecipanti, stabilendo come il Collegio formuli al Cda pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi;

CONSIDERATO che l'Art. 4 punto 4 dello Statuto prevede che la misura minima, le forme e le modalità dei conferimenti per diventare partecipanti sono definite dal Consiglio di Amministrazione con un proprio regolamento adottato ogni quattro anni;

VISTA la delibera del Cda n. 8 dell'8 aprile 2019 di approvazione del Regolamento sulla misura minima, le forme e le modalità dei conferimenti dei partecipanti alla Fondazione ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto;

VISTA la delibera n. 7 del 7 aprile 2021 con la quale il Cda ha approvato un primo schema di variazione allo Statuto;

CONSIDERATO che è necessario aggiornare il suddetto Regolamento con il nuovo disposto dell'Art. 4 punto 4 dello Statuto;

ALL'UNANIMITÀ APPROVA LA SEGUENTE VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLO STATUTO,

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità per l'acquisizione della qualifica di Partecipante ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto. Eventuali ulteriori modifiche e integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti norme statutarie. In particolare, il presente regolamento determina:

- le modalità di adesione dei partecipanti ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto;
- i requisiti soggettivi degli aspiranti partecipanti ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto;
- la misura minima dei conferimenti;
- l'istituzione e il funzionamento;
- l'esclusione e il recesso.

Art 2. Requisiti soggettivi e motivi di esclusione

Il Collegio dei Partecipanti è un organo istituzionale di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle sue finalità. I pareri del Collegio hanno carattere consultivo. Possono ottenere la qualifica di partecipanti aderenti, le persone fisiche, singole o associate, le persone giuridiche pubbliche o private, italiane o straniere che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano attivamente alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti di natura economica ed eventualmente tramite lo svolgimento, in favore della Fondazione, di servizi di particolare rilievo e/o il conferimento di beni materiali e immateriali.

In caso di partecipazione tramite il conferimento di beni o servizi, non possono aderire alla Fondazione persone fisiche o giuridiche che svolgano attività di lucro nei medesimi settori di attività della Fondazione.

Non possono aderire alla Fondazione le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire eventuali ulteriori requisiti soggettivi degli aspiranti partecipanti aderenti.

Art. 3 Modalità di adesione al Collegio dei partecipanti

Gli aspiranti partecipanti devono presentare domanda di adesione, dalla quale si possa chiaramente evincere:

- - le generalità complete del richiedente, e precisamente:



1. a) per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, professione, codice fiscale, recapito telefonico/telefax, indirizzo *e-mail*, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione;
2. b) per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico/telefax, indirizzo *e-mail*, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione. Alla domanda dev'essere inoltre allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, e della decisione dell'organo amministrativo che ha deliberato di richiedere l'adesione alla Fondazione:
 - - le motivazioni della domanda di adesione;
 - - la dichiarazione di condividere gli scopi istituzionali della Fondazione, e di aver preso visione e di accettarne lo statuto e il presente regolamento;
 - - l'importo dei conferimenti determinati ai sensi del successivo art. 4, specificando se viene scelto il versamento in unica soluzione o rateale. Nella eventualità di conferimenti in natura, è richiesta altresì una dettagliata descrizione dei beni e/o dei servizi che si intendono conferire con l'esplicita indicazione della loro destinazione nello stato patrimoniale tra fondo dotazione e fondo di gestione, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di determinare il valore del bene e/o del servizio e di valutarne la congruità ai fini della rappresentanza nel Collegio.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione esamina le domande di adesione e delibera in merito in occasione della prima seduta utile.

La decisione del Consiglio di Amministrazione è insindacabile e inappellabile.

L'ammissione al Collegio dei partecipanti ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del contributo. Nell'eventualità di conferimenti in natura, dal primo giorno del mese successivo alla cessione del bene o, in caso di prestazione di servizi, dal primo giorno del mese successivo alla delibera di variazione di bilancio per l'appostamento del valore del servizio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4. Conferimenti

Ciascun partecipante versa un contributo al fondo di gestione a dimostrazione dell'interesse attivo per gli scopi perseguiti dalla Fondazione. Nell'eventualità di conferimenti in natura, il partecipante esplicita, nella domanda, la destinazione nello stato patrimoniale del bene e/o del servizio, il cui valore e la cui congruità ai fini della rappresentanza nel Collegio sono determinati dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera. A tal fine, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Presidente del Tribunale di Roma la designazione di uno o più esperti per la redazione delle stime.

La misura minima del contributo al fondo di gestione è fissata in Euro 5.000,00= (cinquemila) per le persone fisiche, in Euro 20.000 (ventimila) per le persone giuridiche e può esprimersi solo per multipli di tali misure. In base all'art. 10 dello Statuto, i voti sono assegnati ai componenti il Collegio in proporzione alla loro contribuzione effettiva.

Il conferimento deve essere corrisposto in unica soluzione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di adesione.

La qualifica di partecipante di cui all'art. 4 comma 4 dura per tutto il periodo per il quale il contributo al fondo di gestione è regolarmente versato.

Art. 5 Istituzione e funzionamento del Collegio dei partecipanti

Il funzionamento del Collegio dei partecipanti è disciplinato dall'art.10 dello Statuto della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i partecipanti ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto ed è costituito quando saranno nominati almeno due "Partecipanti".

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta all'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Al Collegio dei Partecipanti vengono illustrati il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo approvati dal CdA.

I Partecipanti non riceveranno compensi e rimborsi né per la partecipazione al Collegio dei Partecipanti, né ad alcun titolo.

Per la convocazione del Collegio dei Partecipanti non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Delle

riunioni del Collegio dei Partecipanti è redatto verbale, firmato da chi le presiede e dal segretario, nominato tra i componenti del Collegio.

Art. 6 Esclusione e recesso


Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto della Fondazione, decide con la maggioranza assoluta dei componenti in carica l'esclusione dalla partecipazione alla Fondazione per i seguenti motivi:

- a) Inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti previsti dal presente Regolamento;
- b) Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi, il personale ed i collaboratori della Fondazione;
- c) Comportamento contrario agli scopi e alle finalità di interesse pubblico della Fondazione;
- d) Subentro di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) Scioglimento
- b) Apertura di procedure di liquidazione
- c) Fallimento o apertura di altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.



IL PRESIDENTE
(Umberto Croppi)

Roma, 7-04-2021